

## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI

### ACCONCIATORE - ESTETISTA - TATUAGGIO E PIERCING

#### Indice

Art.1	- Normative di riferimento, oggetto e ambito d'applicazione	pag.	02
Art.2	- Definizioni	pag.	02
Art.3	- Disposizioni generali	pag.	03
Art.4	- Requisiti necessari	pag.	04
Art.5	- Modalità di svolgimento delle attività	pag.	05
Art.6	- Ulteriori modalità di svolgimento	pag.	05
Art.7	- Abilitazione esercizio dell'attività	pag.	06
Art.8	- Subingresso, variazioni, sospensione e cessazione delle attività	pag.	06
Art.9	- Orario di esercizio	pag.	07
Art.10	- Informazione alla clientela	pag.	07
Art.11	- Controlli e sanzioni	pag.	07
Art.12	- Provvedimenti interdittivi e conformativi	pag.	08
Art.13	- Contrasto all'abusivismo	pag.	10
Art.14	- Disposizioni transitorie e finali - entrata in vigore	pag.	10

Allegati :

Allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore

Allegato "B" - Linee operative desunte dalle norme di livello regionale e/o statale cui si rinvia per il puntuale e aggiornato rispetto delle disposizioni previste per le attività di estetista, tatuaggio e piercing

## **Art. 1 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle proprie competenze e del territorio comunale, le attività di:

- acconciatore, comprensiva dell'attività di barbiere
- estetista, comprensiva delle attività di onicotecnica e solarium
- tatuaggio e piercing

definite dalla normativa vigente di rango superiore che di seguito si riporta.

### **Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing**

Legge 04/01/1990 n. 1

D.M. Sviluppo Economico 15/10/2011 n. 110 (*strumentazione uso estetico*)

D.M. Sviluppo Economico 12/05/2015 n. 206 (*strumentazione uso estetico*)

LR Toscana 31/05/2004 n. 28

Regolamento di attuazione D.P.G.R. 2/10/2007 n. 47/R

Decreto dir.le Regione Toscana 25/09/2008 n. 4325 (*qualificazione professionale*)

LR Toscana 26/07/2002 n. 32 (T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii. (*qualificazione professionale*)

### **Per le attività di acconciatore**

Legge 17/08/2005 n. 174

LR Toscana 3/06/2013 n. 29

Del G.R. Toscana 1/07/2013 n. 532 (*qualificazione professionale*)

Decreto dir.le Regione Toscana 12/07/2013 n. 2752 (*qualificazione professionale*)

ed ogni altra integrazione e modifica intercorsa sulla sopra citata normativa.

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure consistenti in limatura e laccatura.

2. L'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo per migliorarne l'aspetto ed attenuarne i difetti, fra cui: la pulizia e i trattamenti del viso, i trattamenti estetici del corpo, la manicure e pedicure estetico, il trucco, il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali

sia con utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge n. 1/1990, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

Non rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti ad adeguare l'aspetto estetico a determinati canoni di moda o di costume. Rientra fra le attività estetiche anche l'attività di onicotecnica consistente esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente, con successiva ed eventuale modellatura e colorazione. La finalità perseguita è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 della LR 28/2004.

3. Le attività di tatuaggio e/o piercing si caratterizzano come di seguito specificato:

- a) Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
- b) Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi, urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti, ancorché non richiamate espressamente dal regolamento, che disciplinano, sotto i vari profili, le attività descritte.

2. Per l'attività di acconciatore oltre al rispetto delle sopracitate disposizioni generali, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore.

3. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing sono quelle contenute nella normativa regionale.

4. Per tutte le attività di cui al presente regolamento, se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale.

5. Nei locali in cui si esercitano le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è possibile vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o altri accessori strettamente inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati senza necessità di

conseguire titoli abilitanti il commercio in sede fissa.

6. Le nuove attività che si avviano in locali, che non abbiano in precedenza ospitato attività dello stessa tipologia, dovranno adeguare tali locali alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di garantire il livello della "visitabilità ", come definito dalla vigente normativa in materia, anche nel caso tale adeguamento non fosse già previsto per via degli interventi urbanistici-edilizi che hanno interessato l'edificio in questione. Ove si presenti un'effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di edifici o spazi vincolati, per assenza di spazio, ecc.) deve essere garantito il requisito della "visibilità condizionata" mediante apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita.

#### **Art. 4 - REQUISITI NECESSARI**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

a) il possesso dei requisiti morali, previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;

b) il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie qualifiche professionali, come previsto dalle normative di rango superiore (per l'attività di acconciatore rif. Legge n. 174/2005 e L.R.T. 3.06.2013 n. 29; per le attività di estetica, tatuaggio e piercing rif. L.R.Toscana 31.05.2004 n. 28 e suo regolamento attuativo;

c) locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A" per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing.

2. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in unità immobiliari aventi destinazione d'uso "artigianale di servizio" compresa nella categoria funzionale "artigianale", ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

3. Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, ove si configuri come accessoria rispetto ad altra attività, in unità immobiliare avente la destinazione d'uso di quest'ultima, deve essere esercitata nei limiti di superficie stabiliti dalle norme edilizie e con l'osservanza dei divieti e dei limiti previsti dalle normative che disciplinano l'attività principale, sotto i profili strutturali e funzionali.

## **Art. 5 - MODALITA' ORDINARIE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via, qualora l'attività venga svolta ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa o insegna con denominazione dell'attività all'esterno dell'immobile, in adiacenza al portone d'ingresso ed in conformità alle norme che ne regolano l'installazione.

2. Tali attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente, purché vengano rispettati i requisiti richiesti dalle normative di riferimento sia per quanto riguarda la qualifica professionale, che per i locali che dovranno essere funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, destinati esclusivamente all'esercizio delle attività e quindi rispondere ai requisiti di sicurezza, strutturali ed igienico-sanitari nonché essere accessibili ai controlli da parte delle autorità competenti. Anche in questo caso l'esposizione di una targa o di un'insegna con denominazione dell'attività, ben visibile all'esterno dell'immobile sede di attività è obbligatoria.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. La condivisione di una stessa sede di attività da parte di soggetti diversi spesso si presenta nella casistica dell'affidamento di poltrona o cabina, regolata da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatore) che svolge la sua stessa attività o altra complementare in piena autonomia, previa presentazione di apposita SCIA.

## **Art. 6 - ULTERIORI MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Per tutte le casistiche indicate di seguito, nel presente articolo, l'esercizio dell'attività può essere effettuato solo da personale qualificato di esercizi abilitati in sede fissa e dovrà essere svolto con strumenti di lavoro in kit monouso sterilizzati e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte presso strutture prevalentemente destinate ad altre attività, di seguito elencate:

- a) ospedali e luoghi di degenza e cura
- b) R.S.A. e centri di accoglienza
- c) caserme e luoghi di detenzione

3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche

né presso l'abitazione privata del cliente, salvo i casi eccezionali indicati al comma 7. Potranno svolgersi al domicilio del consumatore le sole attività di estetica previste dall'art. 4 comma 2 bis del DPGR 47/R/2007.

4. In occasione di manifestazioni pubbliche e fiere attinenti altre attività commerciali o di spettacolo, le attività in argomento possono essere svolte a titolo dimostrativo da operatori abilitati del settore nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti vigenti.

5. In occasione di eventi fieristici o promozionali delle attività oggetto del presente regolamento, non su area pubblica all'aperto, gli operatori abilitati del settore potranno effettuare sia attività dimostrativa che commerciale di erogazione dei servizi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti vigenti.

6. L'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista presso impianti sportivi e strutture ricettive alberghiere è consentito a condizione che siano allestiti appositi spazi e/o reparti e che siano rispettate le disposizioni normative vigenti e del presente regolamento.

7. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa di rango superiore vigente.

#### **Art. 7 - ABILITAZIONE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'apertura e il trasferimento di sede delle attività di cui al presente regolamento sono soggetti a SCIA (segnalazione certificata inizio attività), ai sensi dell'articolo 19-bis della Legge 241/1990, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Pistoia. La SCIA è trasmessa esclusivamente tramite l'accettatore telematico di livello regionale STAR ed i contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.Lgs 222/2016 e dei successivi accordi Stato Regioni e Autonomie Locali. Tale modulistica telematica è resa disponibile e costantemente aggiornata sul sistema STAR.

#### **Art . 8 - SUBINGRESSO, VARIAZIONI, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Il subingresso, inteso come trasferimento della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le variazioni soggettive o modifiche all'attività, la sospensione ed infine la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al Comune, da presentare con le stesse modalità già indicate nell'art. 7 ed utilizzando la modulistica telematica resa disponibile e costantemente aggiornata sul sistema regionale STAR.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto ed il subingresso in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà

essere presentato al Suap del Comune prima dell'inizio effettivo dell'attività.

2. La comunicazione di subingresso in caso di subentro mortis causa può essere presentata dagli eredi o da loro rappresentante entro un anno dalla morte del titolare e l'attività dovrà essere esercitata da un "responsabile tecnico" in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

3. L'esercente dell'attività deve comunicare al SUAP la sospensione qualora questa si protragga per periodi superiori ai 60 giorni continuativi. Per le attività di acconciatore si rinvia alle norme sulla durata massima della sospensione previste dalla LR Toscana n. 29/2013.

#### **Art. 9 - ORARI DI ESERCIZIO**

L'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente Regolamento è stabilito dal singolo esercente, nel rispetto della normativa in materia di salute, lavoro, quiete pubblica e con apertura delle attività entro la fascia oraria 7.00 - 23.00 (sia nei giorni festivi che feriali). Il giorno di chiusura è facoltativo.

Quando le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono svolte all'interno di un centro commerciale, l'orario di apertura e chiusura è quello stabilito dallo stesso.

#### **Art. 10 - INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA**

Il titolare dell'esercizio deve esporre al pubblico in modo visibile:

- la S.C.I.A. riferita all'attività (nei locali sede dell'attività);
- le tariffe di ogni singola prestazione (nei locali sede dell'attività);
- i dati relativi alla polizza assicurativa RC professionale - che non è obbligatoria ma consigliata - in corso di validità ed il suo massimale (nei locali sede dell'attività);
- l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di chiusura per ferie (in modo visibile dall'esterno).

#### **Art. 11 - CONTROLLI E SANZIONI**

1. Il controllo sul contenuto della SCIA e delle comunicazioni presentate al Suap del Comune spetta agli Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore estetica, piercing e tatuaggio è esercitata dalla Polizia Municipale e dagli altri Enti competenti al controllo, che nello svolgimento delle loro funzioni possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente o del cliente.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore. L'accertamento delle violazioni alle

disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla Legge n. 689/1981 e dalla Legge Regionale Toscana n. 81/2000.

4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme di rango superiore, ivi compreso l'esercizio dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari o di quelli indicati nell'Allegato A, vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00.

5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.

6. Qualora durante l'attività di vigilanza di cui al comma 2 del presente articolo, sia possibile identificare il soggetto che ha usufruito delle prestazioni illegittimamente rese, allo stesso verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 1, art- 7 bis del T.U.E.L.

## **Art. 12 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E CONFORMATIVI**

1. I provvedimenti interdittivi previsti dalle norme di rango superiore per le attività disciplinate dal presente regolamento vengono di seguito riepilogate.

1.a) Per le attività di acconciatore

Nel caso in cui l'attività di acconciatore sia svolta in assenza della necessaria Segnalazione Inizio Attività o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla Legge Regione Toscana n. 29/2013, da Legge statale o dal presente Regolamento, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

In caso di sospensione volontaria, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai centottanta giorni consecutivi ed a un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della L.R.T. n. 53/2008.

1.b) Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing

Nel caso in cui l'attività di estetista, tatuaggio e piercing sia esercitata in mancanza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente il Servizio comunale competente ne ordina la sospensione.

Il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività disponendo la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

svolgimento dell'attività in assenza di SCIA;

esercizio abusivo di altre professioni all'interno del locale;

ripetute violazioni delle disposizioni di Legge o di Regolamento che abbiano già determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio;

esecuzione di tatuaggi e piercing a minori di anni quattordici (con esclusione di piercing al padiglione auricolare dietro il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore);

esecuzione di tatuaggi e piercing in sedi anatomiche in cui sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del Codice Civile o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (indicate dal Regolamento Regionale).

Nel caso in cui l'attività sia svolta senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari, il Servizio comunale competente ne ordina la sospensione diffidando gli interessati a ripristinare i requisiti indicati entro un termine congruo e comunque entro sei mesi. In difetto di ottemperanza alla diffida il Servizio comunale competente dispone la chiusura dell'attività.

Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività il Servizio comunale competente, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

2. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività, la stessa Azienda USL notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.

3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL sospende immediatamente l'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 in caso di accertata inottemperanza da parte dell'Azienda USL la stessa ne dà immediatamente comunicazione al competente Servizio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività. Tale Servizio comunale disporrà la sospensione o

cessazione dell'attività.

#### **Art. 13 - CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO**

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11 si applicano in maniera cumulativa in caso di attività svolta in maniera completamente abusiva, ovvero su coloro che svolgono servizi e trattamenti presso il proprio domicilio, residenza o in maniera itinerante, in assenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di rango superiore.

2. Il Comune è competente anche per i controlli sui soggetti di cui al comma precedente informando degli eventuali ulteriori reati o violazioni gli Enti di controllo competenti.

3. A tutela delle imprese regolari e della salute degli utenti, il Comune di Pistoia si riserva di stipulare accordi, nelle forme e modalità consentite dalla Legge, con le Associazioni Artigiane di Categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, anche con il coinvolgimento delle Autorità competenti.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE**

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali ai sensi della previgente normativa nazionale (Legge 174/05) possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale. E' inoltre consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere sia a soggetti in possesso delle abilitazioni professionali per attività di acconciatore sia a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato attività autorizzata di barbiere ed in possesso della qualificazione di barbiere.

2. Le modifiche dell'allegato "A" - Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di acconciatore - o le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.

3. Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico del Comune.

L'approvazione del presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle norme Statali e Regionali in materia.

**Allegato "A"**  
**Requisiti specifici e di conduzione igienica per l'attività di  
acconciatore**

**ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

**REQUISITI STRUTTURALI**

**Requisiti generali**

La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di acconciatura è adeguato all'esercizio dell'attività conformemente a quanto previsto dalla normativa di rango superiore e dai Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene: comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi), con esclusione dei locali o delle superfici destinate a ripostiglio e a servizi (bagni, spogliatoio).

I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di acqua potabile.

Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi, o resi conformi, al "Regolamento Comunale per l'Edilizia ed Igiene"; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi, devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. La capacità ricettiva e depurativa dell'impianto deve essere asseverata da tecnico abilitato.

**Spazi e locali**

L'unità immobiliare in cui è esercitata l'attività di acconciatura comprende i seguenti spazi/locali:

- a) area di esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) servizio igienico;
- c) ripostiglio;
- d) spogliatoio.

**ZONA OPERATIVA E DI ATTESA**

**Superfici - Caratteristiche generali**

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura, asciugatura con casco, rasatura della barba, lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata.

La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti dovrà disporre di un piano di lavoro specifico in zona ben areata naturalmente (finestre) o artificialmente (cappa aspirante con

caratteristiche idonee strutturali e di filtraggio per le sostanze chimiche), possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze.

### **Illuminazione e Aerazione**

Devono essere osservate le prescrizioni indicate nel vigente "Regolamento di Igiene" (titolo VII, capitolo I).

### **Caratteristiche di pareti, pavimenti ed arredi**

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili, disinfettabili e antiscivolo. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le postazioni per la rasatura della barba devono essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando lamette monouso o rasoio tradizionale al quale seguirà adeguata sterilizzazione come previsto dalla normativa di rango superiore.

La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere attrezzata con poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino deve essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli. Il locale deve disporre di un lavello per la pulizia delle apparecchiature e delle superfici utilizzate, da collocarsi preferibilmente nel ripostiglio o vano accessorio.

## **VANI ACCESSORI**

### **Servizi Igienici**

Devono essere osservate le prescrizioni indicate dal vigente "Regolamento di Igiene" (Titolo VII capitolo I).

### **Ripostiglio**

L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, prodotti e attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio potrà anche contenere apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lavasciuga-biancheria e potrà essere utilizzato come spogliatoio. Nel ripostiglio devono essere collocati contenitori in materiale impermeabile e disinfettabile per la biancheria sporca e per il deposito dei rifiuti solidi. Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, i pavimenti una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

### **Spogliatoio**

Devono essere osservate le prescrizioni indicate dal vigente "Regolamento di Igiene" (Titolo VII capitolo I).

## **ATTIVITÀ CORRELATE**

L'attività di manicure e pedicure non necessita di apposito vano o cabina e può essere prestata alle poltrone di lavoro. L'ambiente adibito a tali

attività dovrà avere le stesse caratteristiche richieste per le prestazioni prevalenti svolte sui clienti all'interno di dette attività.

#### **CONDUZIONE IGIENICA**

La pulizia dei pavimenti e delle pareti deve essere effettuata con prodotti aventi capacità detergente e disinfettante; la manutenzione degli impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria deve essere effettuata secondo la periodicità richiesta dalla ditta incaricata della manutenzione. Le apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti utilizzati per le prestazioni devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione dopo ogni prestazione e prima della successiva utilizzazione, qualora non siano monouso. Il lavaggio dei carrelli e delle poltrone deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti. Le forbici per il taglio dei capelli e gli strumenti acuminati o taglienti utilizzati per la manicure e pedicure estetico devono essere disinfettati o sterilizzati dopo ogni prestazione.

Gli strumenti che non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) qualora non siano monouso, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni prestazione; ogni capo di biancheria utilizzato deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. L'applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere, le matite emostatiche, devono essere monouso.

Nell'esercizio deve essere presente una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di Legge (D.M. 388/2003).

## **Allegato "B"**

**Linee operative desunte dalle norme di livello regionale e/o statale cui si rinvia per il puntuale e aggiornato rispetto delle disposizioni previste per le attività di estetista, tatuaggio e piercing**

### **ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

#### **Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali**

La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di estetica deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa di rango superiore e dai Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene: comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi) con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio e servizi (bagni, spogliatoio). L'unità immobiliare in cui si svolge l'attività deve essere dotata di acqua potabile.

Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi o resi conformi alle disposizioni previste dalla Legge e dai vigenti Regolamenti comunali "Igiene" e "Edilizia".

Le unità immobiliari in cui è esercitata l'attività si compongono di locali destinati:

all'esercizio dell'attività e attesa della clientela;

box doccia;

servizio igienico;

ripostiglio;

spogliatoio;

eventuali corridoi e disimpegni.

I locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a 2 metri; nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l'altezza minima non è inferiore a 2,2 metri.

L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio può essere naturale e diretta o con impianto di aspirazione forzata. I locali con box doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio devono disporre di illuminazione, anche artificiale, adeguata. Le pareti devono essere realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; i pavimenti devono presentare una superficie unita e compatta, antisdrucchiole, nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

#### **Zona operativa e di attesa**

I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti previsti per i locali a destinazione d'uso commerciale o artigianale dai vigenti Regolamenti comunali "Edilizia" ed "Igiene".

I locali devono essere composti da uno o più vani destinati alle postazioni di lavoro (spazi in cui l'operatore esegue i trattamenti estetici) e all'attesa della clientela. Le postazioni di lavoro devono essere dotate di lavabo con acqua corrente calda e fredda, distributore di sapone liquido, distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso, contenitore di rifiuti in materiale impermeabile e disinfettabile, rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona. Le pareti del locale o cabina solarium non devono essere realizzate o rivestite da materiali riflettenti o trasparenti. Le postazioni di lavoro devono avere superficie tale da garantire dimensioni

e spazi sufficienti all'uso. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale.

### **Illuminazione e Aerazione**

Devono essere osservate le prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento di Igiene" (Titolo VII - Capitolo I). I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere effettuati in locali o cabine appositamente predisposti per tale uso. All'esterno dei locali o delle cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti deve essere collocato un cartello ben visibile che avverte della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti e delle controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.

### **Doccia**

L'installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo, manuali o con apparecchiature, quali: massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore, sauna. Il box doccia può essere collocato in un locale apposito esclusivo o anche nel locale destinato a spogliatoio.

### **Servizi igienici e spogliatoio**

Devono essere osservate le prescrizioni indicate dai vigenti Regolamenti comunali di "Edilizia" ed "Igiene".

### **Ripostiglio**

Gli immobili in cui si esercita l'attività di estetica devono disporre di un locale o di uno spazio adibito a deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori per i rifiuti e la biancheria sporca.

Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo, l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria. La superficie del ripostiglio deve essere adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

## **REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

### **Pulizia e manutenzione**

Le elencate disposizioni costituiscono attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge Regione Toscana n. 28/2004 in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica. Le Linee Guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:

- a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
- b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

### **Fascicolo d'esercizio**

Al fine di consentire che l'attività di controllo si svolga in modo omogeneo in ogni esercizio, i titolari devono tenere, debitamente aggiornata, documentazione scritta riferita a:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della

- metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
  - c) procedure per le fasi di sterilizzazione dello strumentario utilizzato (nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio);
  - d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti;
  - e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate per le prestazioni e loro manutenzione.

### **Igiene operatori**

Durante l'orario di lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o apposite divise, preferibilmente di colore chiaro ed in perfette condizioni di pulizia.

L'igiene delle mani degli operatori deve essere assicurata mediante:

- unghie corte e pulite;
- cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni: all'inizio e al termine dell'attività lavorativa; preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente; successivamente ad un contatto, anche solo sospetto, con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

L'operatore deve proteggere sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali e durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente e quando vengono usati prodotti aggressivi o allergizzanti.

Quando esegue massaggi l'operatore può proteggere le mani con creme barriera.

### **MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE**

#### **Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello**

L'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge Regione Toscana n. 28/2004 stabilisce le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'attività di estetica.

Gli estetisti devono sterilizzare o disinfettare ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure di seguito indicate.

Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere devono essere tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte. Le apparecchiature e attrezzature che hanno contatto diretto con l'utente devono essere rimovibili e sostituite dopo ogni prestazione; qualora non siano monouso devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione. Gli strumenti che non possono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione dopo ogni prestazione devono essere lavati e disinfettati. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui al successivo paragrafo devono essere periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici ovvero con adeguate verifiche tecniche.

## **Sterilizzazione**

Per sterilizzazione si intende il procedimento con cui si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi viventi, patogeni e no, e delle loro spore. La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante:

- autoclave, produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
- stufa a secco, produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per due ore;
- sterilizzatore a sfere di quarzo, costituita da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

## **Disinfezione ad alto livello**

Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica tramite l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti. La disinfezione ad alto livello deve essere eseguita solo sugli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

## **Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione**

Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore deve:

- a) immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) successivamente lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente;
- c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso.

L'autoclave e la stufa a secco possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico. Le buste devono recare la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, devono essere sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice. Nel caso in cui non si utilizzino le buste, gli strumenti da sterilizzare devono essere collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verificino contatti; a sterilizzazione conclusa gli strumenti devono essere conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori dotati di lampada germicida a raggi ultravioletti a condizione che:

i contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;  
gli strumenti siano rimossi dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

In entrambe le procedure sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

#### **Sterilizzatore a sfere di quarzo**

L'utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento. Gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Se la sterilizzazione è limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore deve osservare idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura. Gli strumenti sterilizzati devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampada germicida, avendo cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

#### **Disinfezione ad alto livello**

La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti per il lasso temporale indicato dal produttore del disinfettante. Successivamente l'operatore deve provvedere ad estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello; lavarli in acqua sterile; asciugarli mediante teli sterili. Gli strumenti devono essere poi riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampada germicida a raggi ultravioletti.

### **STRUMENTAZIONE**

#### **Strumenti soggetti a detersione e disinfezione**

Devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti dopo ogni utilizzazione: vasche, apparecchiature per abbronzatura, impianti di sauna, bagno turco, bagno di vapore. Devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti e protetti con lenzuoli monouso di tipo "tessuto non tessuto", i seguenti strumenti:

- a) carrelli e lettini per massaggi ed altre prestazioni in ambito estetico;
- b) poltrone per trattamenti estetici.

#### **Aghi**

Gli aghi per depilazione con dia-termo-coagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.

#### **Strumenti acuminati o taglienti**

Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso. Se non monouso devono essere, prima della successiva utilizzazione, lavati, disinfettati o sterilizzati secondo le procedure sopra illustrate.

Gli strumenti acuminati o taglienti monouso devono essere raccolti e

smaltiti in appositi contenitori rigidi.

### **Onicotecnica**

L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell'unghia e nella successiva applicazione -mediante resine, gel o altre sostanze- di unghie finte. I locali per l'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari indicati per l'attività di estetista.

### **Requisiti formativi**

Gli operatori di onicotecnica devono possedere i requisiti formativi indicati dal Titolo V del D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. per gli estetisti.

Gli estetisti che eseguono trucco con dermopigmentazione devono svolgere il corso formativo previsto dall'allegato H del D.P.G.R. 2.10.2007 n. 47/R.

## ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

### Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing devono possedere i requisiti richiesti dal vigente Regolamento comunale di "Igiene" per i locali a destinazione d'uso commerciale o artigianale. L'art 5, comma 1, lettera a) della L.R.T. n. 28/2004 detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing secondo la definizione contenuta nell'art. 1, commi 3 e 4 della stessa.

Sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di seguito indicati gli operatori che esercitano attività di dermo-pigmentazione mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia (di cui all'art. 87 del D.P.G.R. 2 .10.2007 n. 47/R ).

La decorazione del corpo effettuata colorando l'epidermide con pigmenti a base di Henné o derivati non è disciplinata dal presente paragrafo.

L'unità immobiliare in cui si svolge l'attività di piercing e tatuaggio deve possedere:

- a) un locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
- b) un locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) un locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione;
- d) un locale o spazio magazzino;
- e) un locale o spazio spogliatoio;
- f) un servizio igienico;
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

I requisiti strutturali, di illuminazione, di aerazione dei locali devono corrispondere a quanto indicato dai vigenti Regolamenti comunali di "Edilizia" ed "Igiene".

Il locale per l'esecuzione delle prestazioni e lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione deve essere dotato di lavabo con erogazione di acqua corrente calda e fredda. I locali e gli spazi utilizzati devono essere dotati di illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono; le pareti ed i pavimenti devono avere superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili.

Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni:

- a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) la superficie del locale per l'esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

- a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto, anche indiretto, con la cute del richiedente, sterilizzata e

contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;  
b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

### **Magazzino**

Il magazzino deve essere utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari; deve avere superficie non inferiore a 2 mq.; l'aerazione del locale deve corrispondere a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti comunali di "Edilizia" ed "Igiene".

Il magazzino deve contenere almeno un armadio con porte scorrevoli o a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.

Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:

- a) non si verificano interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
- b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello stesso; la superficie dello spazio magazzino deve essere, in ogni caso, computata nella superficie minima sopra indicata.

### **Servizio Igienico e Spogliatoio**

I locali adibiti a servizio igienico e spogliatoio devono possedere i requisiti richiesti dai vigenti Regolamenti comunali di "Edilizia" ed "Igiene".

### **Corridoi e disimpegni**

I corridoi e i disimpegni devono essere di larghezza non inferiore a 1,20 m. lungo il tratto di transito ed avere un'aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, tale da impedire il ristagno dell'aria.

### **Requisiti tecnici**

Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi a quelli indicati nel vigente Regolamento comunale di "Igiene"; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti nell'edificio devono essere adeguati al carico inquinante introdotto dall'esercizio dell'attività; la capacità ricettiva e depurativa dell'impianto deve essere certificata da tecnico abilitato.

L'unità immobiliare in cui si esercita attività di tatuaggio e piercing deve essere fornita di acqua potabile.

L'installazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione deve rispettare la normativa tecnica e le disposizioni comunali vigenti in materia di inquinamento acustico. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, i locali devono disporre di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.

## **REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

### **Requisiti gestionali**

I rifiuti che si producono nei locali in cui viene esercitata l'attività di tatuaggio e piercing sono classificati "rifiuti speciali prodotti al di fuori di strutture sanitarie" (art. 2 comma 1 lettera i) del D.P.R. n. 254/2003): il loro smaltimento deve avvenire con la modalità prevista

dalla Legge per tale tipologia di rifiuti.

Ai fini del controllo dei requisiti igienico sanitari previsti dalla Legge il titolare dell'esercizio in cui si svolge attività di tatuaggio e piercing deve annotare in registri o fascicoli appositamente predisposti:

- a) l'elenco delle tipologie di prestazioni fornite, con indicazione della metodica applicata;
- b) l'elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di nominativo e sede legale; le procedure seguite per la sterilizzazione dello strumentario utilizzato nei casi in cui la sterilizzazione sia effettuata presso l'esercizio; l'indicazione della ditta produttrice o distributrice della strumentazione usata per la sterilizzazione, la metodologia di sterilizzazione; le misure adottate per l'igiene e sicurezza dell'operatore e del cliente; le procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione; le procedure di sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati per l'esercizio dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna, al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento; l'indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature elettromeccaniche impiegate per le prestazioni e per gli eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Nel locale in cui si esercita l'attività deve essere conservata la documentazione inerente all'affidamento a ditta autorizzata della raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e quella relativa alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

#### **IGIENE OPERATORI**

##### **Abbigliamento**

Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori devono indossare:

- a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
- b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione;
- c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
- d) guanti monouso.

I camici, la mascherina ed i guanti monouso devono essere smaltiti come rifiuto sanitario.

##### **Igiene delle mani**

Gli operatori devono assicurare la massima igiene delle mani.

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE**

## **Sterilizzazione**

Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing deve essere sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore che esercita l'attività secondo le procedure indicate per l'attività di estetica salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore occorre l'utilizzo di autoclave nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:

- a) l'attrezzatura è immersa, dopo l'eventuale pulizia meccanica a secco, in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti, secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui sia utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso;
- d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
- e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;
- f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.

Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) devono essere annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore ai sessanta giorni.

I cassette e/o contenitori di cui alla lettera f) devono essere utilizzati esclusivamente per la conservazione delle buste.

L'operatore deve osservare una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

## **ATTREZZATURE PER TATUAGGI**

### **Tatuaggi con aghi**

Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi deve essere utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:

- a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ovvero congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
- b) manipolo (grip) e puntale (tip), costituente la parte smontabile dell'apparecchiatura, all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla

- lettera a);
- c) barra porta aghi, costituente la componente flessibile dell'apparecchiatura: gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
  - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c); il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
  - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.

Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti devono essere smaltiti come rifiuto sanitario.

La barra porta aghi di cui alla lettera c) può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati deve essere sterilizzata presso l'esercizio.

#### **Tatuaggi con altre tecniche**

Devono essere attuate le procedure di sterilizzazione sopra indicate per:

- a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
- b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

#### **Pigmenti**

Per l'esecuzione dei tatuaggi devono essere utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale siano indicati:

- a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
- b) composizione del pigmento;
- c) attestazione di atossicità e sterilità.

Le confezioni aperte devono essere conservate in modo da garantire l'assenza di agenti contaminanti.

I componenti dei pigmenti devono rispettare i requisiti indicati dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2003)2 del 19 Giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make up), nelle parti non disciplinate da normativa dell'Unione Europea o italiana.

## **ATTREZZATURE PER PIERCING**

Il piercing deve essere eseguito mediante:

- a) ago cannula o ago da piercing;
- b) forbici o pinze;
- c) pinze ad anelli;
- d) dispositivi meccanici di foratura;
- e) monili per piercing.

### **Ago cannula**

L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.

L'operatore deve utilizzare esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso per le quali il confezionatore abbia attestato:

- a) l'avvenuta sterilizzazione;
- b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- c) il metodo di sterilizzazione.

### **Forbici o pinze**

Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.

L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

### **Pinze ad anelli**

Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.

L'operatore deve sterilizzare le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

### **Dispositivi meccanici di foratura**

I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire, nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.

L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

L'operatore deve sterilizzare l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.

L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.

L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione.

### **Monili o pre-orecchini**

Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore deve utilizzare esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale siano indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

#### **Attività promiscue in unico esercizio**

Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi locali in cui si esercitano le attività di estetica (fermo restando il requisito di specifico titolo abilitativo).

In tali casi l'esercizio deve disporre:

- a) del locale per l'esecuzione delle prestazioni, dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione utilizzata;
- b) di spazi e locali quali, servizi igienici, docce, ripostigli, spogliatoi, corridoi e disimpegni aventi i requisiti elencati nei vigenti Regolamenti comunali di "Edilizia" ed "Igiene".

### **PIERCING DEL PADIGLIONE AURICOLARE**

#### **Spazi e locali**

Il piercing del padiglione auricolare (art. 9 Legge Regione Toscana 31.05.2004 n. 28) deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati ed igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.

#### **Consenso**

Per "consenso" (art. 5 Legge Regione Toscana 31.05.2004 n. 28) si intende la volontà liberamente espressa per l'autorizzazione ai trattamenti; alla presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione della prestazione; alle precauzioni da osservare dopo l'effettuazione del trattamento.

#### **Accertamenti**

Salvo evidente maggiore età, l'operatore che effettua la prestazione deve accertare:

l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento d'identità;

l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

#### **Informativa e consenso**

L'operatore deve informare sui rischi legati all'esecuzione della prestazione, sul metodo utilizzato per effettuarla, sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento; il consenso alla prestazione deve essere sottoscritto dal richiedente (art. 4, comma 4 Legge Regione Toscana n. 28/2004).

Se il richiedente la prestazione è un minore, il modulo di consenso (D.P.G.R. 2.10.07 n. 47/R di cui alla Legge Regione Toscana n. 28/2004) e l'autorizzazione al trattamento devono essere sottoscritti dal genitore o tutore che lo accompagna.

L'operatore deve conservare l'originale dei moduli sottoscritti e

rilasciarne copia, qualora ne sia fatta richiesta, al cliente o al genitore o tutore.